

DECRETO LIQUIDITÀ

*MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DA COVID-19*



D.L. LIQUIDITÀ: LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale (art. 6-bis)

Disposizioni in materia di beni di impresa (art. 12-ter)

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (riferimento art. 13-bis)



Microcredito (art. 13-ter)

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (riferimento art. 10)

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie (art. 37-bis)

Fondo Centrale Di Garanzia PMI (riferimento art. 13)



D.L. LIQUIDITÀ: Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI (*)

BENEFICIARI

01

SPA, SRL,
SAPA,
COOP

02

ENTI PUBBLICI

03

PRIVATI

04

TRUST

CONDIZIONI

- la rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successive(*)
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%

*Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.



D.L. LIQUIDITÀ: Disposizioni in materia di beni di impresa

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI (*)

BENEFICIARI

01

SPA, SRL,
SAPA,
COOP

02

ENTI PUBBLICI

03

PRIVATI

04

TRUST

CONDIZIONI

- il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
- il valore delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali sono del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili
- per i beni immobili i maggior valori si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 01/12/2022, del 01/12/23 o del 01/12/2024

(*) Può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/19, al 31/12/20 o al 31/12/21



D.L. LIQUIDITÀ: altre disposizioni

Fondo prevenzione usura



L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura.


Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (ricorsi e richieste)



Il comma 1 qualifica come improcedibili tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9.3.2020 e il 30.6.2020.

Sono state tuttavia previste alcune ipotesi in cui tale improcedibilità non si applica (ad es. nel caso del ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19).

Microcredito



Il comma 1 prevede che i confidi di cui all'articolo 112, comma 1, del T.U. bancario possono detenere partecipazioni nei soggetti, iscritti in un apposito elenco ed abilitati all'esercizio del microcredito, di cui all'articolo 111.

Segnalazioni Centrale rischi e sistemi di informazioni creditizie



Fino al 30.9.2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art 56, c. 2, del DL 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.4.2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

(6) Queste disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.



D.L. LIQUIDITÀ: Fondo centrale di garanzia PMI

Le modifiche apportate all'articolo 13 hanno inciso sia su aspetti generali sia su aspetti più specifici relativi all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI

COSA È CAMBIATO - ASPETTI GENERALI

Le garanzie sono estese:


- a) alle imprese con dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico / congiuntamente da più enti pubblici;
- b) alle associazioni professionali e alle società tra professionisti;
- c) **(*)a beneficiari finali che presentano esposizioni** *(che, prima del 31.1.2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione);*
- d) è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

COSA È CAMBIATO - ASPETTI SPECIFICI

1. La garanzia di cui all'art. 13 let. m) è stata innalzata fino ad € 30k con una durata massima di 10 anni;
2. È stata ampliata agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker.

N.B.

(*)In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, **alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.**



CONTATTI

Avv. Giulio Cerioli

Presidente

g.cerioli@nextapartners.it

Dott. Marco Palamidessi

Senior partner

m.palamidessi@nextapartners.it

Dott. Mauro Puppo

Amministratore Delegato

m.puppo@nextapartners.it



Nexta
Professionisti d'Impresa

MILANO | CREMA | MONZA | MONTECATINI TERME | VERONA

www.nextapartners.it